

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione a protezione dei pagamenti

Edizione 04.2021

Indice

L'essenziale in breve

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Durata del contratto	5
A3	Disdetta del contratto	5
A4	Cessazione della copertura assicurativa	5
A5	Premi	5
A6	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	5
A7	Obblighi d'informazione	6
A8	Diritto applicabile e foro competente	6
A9	Assicurazione multipla	6
A10	Principato del Liechtenstein	6
A11	Sanzioni	6

Parte B Prestazioni assicurate

B1	Contenuto	7
B2	Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa totale	7
В3	Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione involontaria	8

Parte CComportamento in caso di sinistro

C1	Obblighi in sede di liquidazione dei sinistri	9
C2	Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comportamento	9

Parte D Definizioni

D1	Abbonamento auto	10
D2	Credito auto	10
D3	Termine di carenza	10
D4	Termine d'attesa	10
D5	Malattia	10
D6	Infortunio	10
D7	Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile alla persona assicurata	10
D8	Incapacità lavorativa totale	10
D9	Lavoratori indipendenti	10
D10	Medico	10

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Chi è lo stipulante dell'assicurazione?

Lo stipulante è indicato nominativamente nella proposta e nella polizza e qui di seguito viene indicato anche come «persona assicurata» o direttamente con il «voi».

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre diversi pagamenti ricorrenti nei moduli assicurati, in caso di vostra disoccupazione involontaria o in caso di vostra incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. Si tratta di un'assicurazione di somme ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Le prestazioni dei quattro moduli sono definite nel modo seguente:

- Leasing & abbonamento auto: assicura la rata di leasing per veicoli a motore, le spese per un credito auto o per un abbonamento auto
- Canone di affitto & ipoteca: assicura le spese per il canone di affitto o la rata dell'ipoteca
- Cassa malati: assicura i premi per l'assicurazione complementare alla vostra cassa malati
- Altre spese: assicura un importo forfettario per diverse spese, ad esempio abbonamenti di cellulari o di palestre, riviste e servizi di streaming, ecc.

La polizza vi fornisce indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa, la somma assicurata e le prestazioni assicurative, nonché termini d'attesa e di carenza. Lo stesso pagamento mensile ricorrente e il modulo «Altre spese» può essere assicurato una volta per ogni persona assicurata.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Se le spese mensili effettive sono superiori alla prestazione assicurativa menzionata nel contratto, l'assicurazione non copre la differenza.

La copertura assicurativa in caso di disoccupazione è tra l'altro esclusa:

- se siete voi stessi a licenziarvi o se il licenziamento è a voi stessi imputabile;
- in caso di disoccupazione parziale o se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione;
- per lavoratori indipendenti, titolari o contitolari con funzioni dirigenziali.

La copertura assicurativa in caso di incapacità lavorativa è tra l'altro esclusa:

- se siete parzialmente inabili al lavoro;
- per disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patologie o infortuni risalenti a due anni prima dell'inizio dell'assicurazione;
- se l'incapacità lavorativa subentra al di fuori di un'attività lavorativa retribuita;
- in caso di problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere a meno che non vengano attestati da un medico;
- in caso di dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che questi disturbi non siano oggettivabili dal punto di vista medico.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

- pagare puntualmente i premi e notificare tempestivamente il diritto alle prestazioni;
- informare tempestivamente AXA durante la validità del contratto in caso di aggravamento o diminuzione del rischio o di eventi che comportano la cessazione della copertura assicurativa;
- sottoporvi a cure mediche adeguate in caso di incapacità lavorativa.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

La persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente AXA nel momento in cui viene a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d'attesa.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. Per l'assicurazione può valere un termine di carenza indicato nella polizza. La copertura assicurativa di uno o più moduli può estinguersi automaticamente.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail).

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, la persona assicurata gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza. L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna. Le persone assicurate con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle in Svizzera.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto AXA.ch/protezione-dati.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Nella polizza sono specificate le assicurazioni stipulate. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. Il contratto può comprendere uno o più moduli.

A2 Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata riportata nella polizza stessa. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza. Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta

A4 Cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa per il contratto o parti dello stesso cessa automaticamente nei seguenti casi. Il giorno di riferimento è sempre il giorno dell'evento citato. Questi eventi devono essere notificati tempestivamente ad AXA:

- se il pagamento ricorrente per un modulo assicurato
- il giorno del vostro pensionamento ordinario o anticipato, al più tardi il vostro 65° compleanno
- se riducete il vostro orario di lavoro a meno di 25 ore settimanali o se non avete più un rapporto di lavoro retribuito e a tempo indeterminato in Svizzera (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein). Queste disposizioni non si applicano se la persona assicurata diventa disoccupata o svolge un'attività lucrativa indipendente
- se trasferite il vostro domicilio dalla Svizzera all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein)
- · in caso di decesso della persona assicurata

A5 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata.

A6 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A6.1 Comunicazione di AXA

In caso di variazione della tariffa di premio, AXA ha facoltà di procedere all'adeguamento del contratto a decorrere dall'anno di assicurazione successivo.

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire presso la persona assicurata almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione. Con tale adeguamento divengono nulle tutte le offerte e le proposte non ancora firmate dallo stipulante fino al momento della comunicazione.

A6.2 Disdetta da parte dello stipulante

Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A6.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A7 Obblighi d'informazione

A7.1 Comunicazione con AXA

La persona assicurata deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A7.2 Comunicazione di modifiche

Dovete comunicare tempestivamente ad AXA le seguenti modifiche:

- modifiche che comportano la cessazione della copertura assicurativa. La polizza o il relativo modulo vengono annullati in seguito alla comunicazione al giorno di riferimento dell'evento verificatosi
- la cessazione di pagamenti ricorrenti per ciascun modulo
- modifiche di pagamenti ricorrenti, a seconda del modulo:
 - Leasing & abbonamento auto: l'aumento o la riduzione della rata di leasing da assicurare, della rata del credito auto o delle spese per l'abbonamento auto
 - Canone di affitto & ipoteca: l'aumento o la riduzione del canone di affitto da assicurare o della rata dell'ipoteca
 - Cassa malati: l'aumento o la riduzione del premio da assicurare per l'assicurazione complementare alla cassa malati

A7.2.1 Cessazione di un pagamento ricorrente

Se per un modulo cessa il pagamento ricorrente, dovete notificarlo ad AXA come segue:

- Leasing & abbonamento auto: presentate la conferma di disdetta del fornitore di leasing, di credito o di prestazioni
- Canone di affitto & ipoteca: per un contratto di locazione presentate una conferma di disdetta del locatore.
 Per un'ipoteca presentate una conferma di disdetta dell'emittente dell'ipoteca
- Cassa malati: presentate una conferma di disdetta della cassa malati

A7.2.2 Aumenti e riduzioni di pagamenti ricorrenti

Se per un modulo cambiano i pagamenti ricorrenti assicurati, dovete notificarlo e attestarlo ad AXA come segue:

- Leasing & abbonamento auto: presentateci una copia del nuovo contratto di leasing, di credito o di abbonamento auto
- Canone di affitto & ipoteca: in qualità di locatario presentate una copia del nuovo contratto di locazione.
 Per un'ipoteca presentate una copia del contratto ipotecario
- Cassa malati: presentate una copia della nuova polizza della vostra assicurazione complementare

A7.3 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi d'informazione

Se la persona assicurata viola con colpa i propri obblighi d'informazione, AXA può ridurre l'indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l'erogazione dello stesso.

- Se un aumento o una riduzione contrattuale del pagamento ricorrente non viene notificato, AXA può ridurre la prestazione assicurativa all'importo più basso.
- Se al momento del sinistro non sussiste alcun diritto alla copertura assicurativa, AXA ha la facoltà di rifiutare l'erogazione delle prestazioni.

A8 Diritto applicabile e foro competente

A8.1 Diritto applicabile

Al contratto di assicurazione si applica il diritto materiale svizzero. In caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A8.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A9 Assicurazione multipla

A9.1 Obbligo di notifica

Se per le stesse cose o rate assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

A9.2 Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta. Se per errore lo stipulante ha stipulato più assicurazioni, può nuovamente disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. via e-mail).

A10 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein. Gli stipulanti con domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati a quelli in Svizzera.

A11 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B Prestazioni assicurate

B1 Contenuto

- **B1.1** AXA versa le prestazioni indicate nella polizza per le conseguenze di una disoccupazione involontaria o di un'incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. Le prestazioni dei quattro moduli sono definite nel modo seguente:
 - Leasing & abbonamento auto: assicura la rata di leasing per veicoli a motore, le spese per un credito auto o per un abbonamento auto
 - Canone di affitto & ipoteca: assicura le spese per il canone di affitto o la rata dell'ipoteca
 - Cassa malati: assicura i premi per l'assicurazione complementare alla vostra cassa malati
 - Altre spese: assicura un importo forfettario per diverse spese, ad esempio abbonamenti di cellulari o di palestre, riviste e servizi di streaming, ecc.

AXA eroga la prestazione assicurata. Essa corrisponde all'ammontare della rata assicurata per ciascun modulo. La condizione è che si tratti di obblighi comprovabili da parte vostra; è escluso dall'onere della prova il modulo «Altre spese». Se avete stipulato diversi moduli, vi verrà corrisposta la somma cumulata delle rate assicurate. Le somme assicurate sono specificate nella polizza. Per i singoli moduli valgono ogni mese prestazioni assicurative massime, indicate nella polizza. Anche la durata massima delle diverse prestazioni è specificata nella polizza. In caso di prestazione vale la versione della polizza che era in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro. Se nel corso della durata del contratto integrate la polizza con un modulo aggiuntivo, eventuali termini di carenza e d'attesa per questo modulo cominciano da capo. Se durante un sinistro in corso viene aggiunto un modulo o la somma assicurata di uno o più moduli cambia, la prestazione assicurativa del sinistro in corso non cambia.

- B1.2 Lo stesso pagamento mensile ricorrente (identica rata del leasing, canone di affitto, rata dell'ipoteca, premio della cassa malati) e il modulo «Altre spese» possono essere assicurati una volta contro gli stessi rischi per ogni persona assicurata. Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta.
- **B1.3** La persona assicurata è indicata nella polizza.

B2 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di incapacità lavorativa totale

B2.1 AXA eroga la prestazione assicurata in caso di incapacità lavorativa totale (qui di seguito indicata anche come «incapacità lavorativa»). Se la persona assicurata, secondo l'attestazione del medico, è temporaneamente inabile al lavoro al 100% come conseguenza di una malattia o di un infortunio, AXA paga la prestazione assicurata alla scadenza del termine d'attesa per la durata dell'incapacità lavorativa totale ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni. Il termine d'attesa per ciascun caso di prestazione di un'incapacità lavorativa totale decorre dal giorno in cui,

secondo l'attestazione del medico, è iniziata l'incapacità lavorativa totale. Al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata deve svolgere un'attività lavorativa retribuita o indipendente in Svizzera.

- B2.2 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di incapacità lavorativa parziale. Questa sussiste ove la persona assicurata non possa più esercitare l'occupazione o l'attività abituale nell'estensione precedente, ma possa esercitarla limitatamente (a ore). Lo stesso vale se la persona assicurata esercita un'attività lavorativa a tempo parziale ed è parzialmente inabile al lavoro nella misura della sua attività lavorativa. La durata delle prestazioni termina inoltre il giorno del 65° compleanno o del pensionamento ordinario o anticipato della persona assicurata.
- B2.3 Se allo scadere del termine d'attesa l'incapacità lavorativa si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno dell'incapacità lavorativa totale 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.
- B2.4 In caso di un'ulteriore incapacità lavorativa, o se durante un caso di prestazione in corso insorge una nuova incapacità lavorativa, a prescindere dal fatto che si tratti di un'altra malattia ovvero di un altro infortunio valgono le seguenti disposizioni:
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa – al più tardi fino al raggiungimento della durata massima dell'indennizzo specificato nella polizza.
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l'ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione dell'ulteriore incapacità lavorativa decorre un nuovo termine d'attesa.
- **B2.5** Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di disoccupazione e diventi inoltre inabile al lavoro, AXA eroga solo le prestazioni per la disoccupazione. Dopo la fine della disoccupazione sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa dell'incapacità lavorativa.

B2.6 Esclusioni

AXA non eroga alcuna prestazione se l'incapacità lavorativa subentra a seguito di:

- disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patologie (giorno del primo trattamento) o infortuni (giorno dell'infortunio) risalenti a due anni prima dell'inizio dell'assicurazione
- atti intenzionali della persona assicurata o incapacità lavorativa causata intenzionalmente, comprese le conseguenze di una dipendenza dall'alcol grave o cronica o del consumo o dell'abuso di droghe o medicinali non prescritti a scopo medico

- problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi genere (compresi depressioni, esaurimento nervoso, sindrome della stanchezza cronica e fibromialgia), a meno che l'incapacità lavorativa totale non venga confermata da uno specialista psichiatrico
- dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cervicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della strega e sciatica, a meno che l'incapacità lavorativa totale non sia motivata da referti oggettivabili dal punto di vista medico (ad es. tramite radiografie, tomografia a risonanza magnetica o tomografia computerizzata)
- un crimine commesso dalla persona assicurata. Rientrano in questo novero anche gli infortuni conseguenti a consumo di alcol o droghe contestualmente alla guida di veicoli a motore, gli incidenti occorsi in caso di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso nonché quelli verificatisi in caso di sorpasso azzardato
- esplosioni, emissione di calore o radiazione di prodotti ionizzanti
- colpa grave, pericoli straordinari o atti temerari ai sensi della LAINF
- danni verificatisi durante un viaggio in un paese al di fuori della Svizzera in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi;
- danni verificatisi in seguito alla partecipazione attiva a guerre, guerre civili, disordini, insurrezioni, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati
- un'interruzione del lavoro in relazione a un congedo di maternità previsto dalla legge

B3 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione involontaria

- B3.1 AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di disoccupazione involontaria (qui di seguito indicata anche come «disoccupazione»). La persona assicurata viene considerata in linea di principio involontariamente disoccupata se viene licenziata da un rapporto di lavoro retribuito e ha diritto alle indennità giornaliere previste dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La disoccupazione involontaria e quella imputabile alla persona assicurata sono definite nella parte D.
- B3.2 Dall'inizio della disoccupazione decorre il termine d'attesa. Alla scadenza di detto termine d'attesa, AXA eroga le proprie prestazioni per l'intera durata della disoccupazione, ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni per ciascun caso di prestazione.
- B3.3 Se durante il periodo di disoccupazione realizzate un guadagno intermedio, AXA riduce la propria prestazione assicurativa per il relativo mese nello stesso rapporto in cui la cassa di disoccupazione ha ridotto il proprio contributo a causa del guadagno intermedio. La prestazione assicurativa si riduce secondo lo stesso principio se la cassa di disoccupazione ha disposto dei giorni di sospensione.
- **B3.4** Se allo scadere del termine d'attesa la disoccupazione si protrae per meno di un mese intero o se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno della disoccupazione 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.

- **B3.5** In caso di ulteriore disoccupazione valgono le seguenti disposizioni:
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termine d'attesa
 - Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vostra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell'insorgere della nuova disoccupazione, l'ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione della disoccupazione decorre il termine d'attesa.
- **B3.6** Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di incapacità lavorativa e diventi inoltre disoccupata, AXA eroga solo le prestazioni per l'incapacità lavorativa. Dopo la fine dell'incapacità lavorativa, sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicurativa a causa della disoccupazione.

B3.7 Esclusioni

Le prestazioni di AXA sono escluse nei casi seguenti:

- se è la persona assicurata a licenziarsi o se la sua disoccupazione è a lei stessa imputabile
- se la persona assicurata diventa solo parzialmente disoccupata
- se la disoccupazione non viene indennizzata dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD)
- se la persona assicurata prima di stipulare l'assicurazione era a conoscenza di una futura disoccupazione, ovvero di un licenziamento
- se il licenziamento avviene prima della fine del termine di carenza oppure se la persona assicurata prima della fine del termine di carenza era a conoscenza del licenziamento
- se il licenziamento avviene sulla base di una violazione dolosa di importanti obblighi del contratto di lavoro o per motivi importanti ai sensi dell'articolo 337 del CO
- se la cessazione del rapporto di lavoro non richiede la ricerca di un nuovo impiego
- se la persona assicurata è in sciopero o volontariamente disoccupata
- se la disoccupazione subentra dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un progetto di lavoro specifico
- se la persona assicurata viene licenziata nel corso di un periodo di prova, apprendimento o formazione
- se il licenziamento avviene in un rapporto di lavoro in cui i datori di lavoro sono il o la coniuge, i genitori o i figli della persona assicurata, a meno che il motivo del licenziamento non sia la liquidazione dell'azienda o la cessazione dell'attività in relazione all'incapacità lavorativa o alla morte dell'imprenditore oppure del direttore
- in presenza di una disoccupazione stagionale o di una disoccupazione che non porta alla cessazione del rapporto di lavoro, o di un periodo di sospensione che non porta alla disdetta del contratto di lavoro
- nel caso di lavoratori indipendenti e i titolari, contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione, non sono assicurati e non usufruiscono di alcuna prestazione assicurativa

Parte C

Comportamento in caso di sinistro

C1 Obblighi in sede di liquidazione dei sinistri

C1.6

- C1.1 La persona assicurata è tenuta a informare AXA tempestivamente nel momento in cui viene a conoscenza di un caso di assicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d'attesa.
- C1.2 Qualora un caso di assicurazione comporti presumibilmente il diritto all'erogazione di prestazioni a causa di un'incapacità lavorativa totale, è necessario predisporre nel minor tempo possibile una cura medica adeguata, osservando poi le prescrizioni del medico. È altresì necessario astenersi da qualsiasi attività o intervento tale da provocare un peggioramento o un ritardo del processo di guarigione.
- C1.3 AXA è autorizzata, al fine di esaminare il caso di assicurazione, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per la verifica del relativo diritto alla prestazione. Lo stipulante deve fornire assistenza in modo adeguato ad AXA ai fini delle attività di accertamento.
- C1.3.1 In caso di incapacità lavorativa totale, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:
 - · certificato medico o referto medico con indicazioni
 - in merito alla causa e alla natura della malattia ovvero della lesione corporea, nonché in merito alla relativa prognosi
 - in merito alla durata stimata dell'incapacità lavorativa
 - in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile)

Tutti i documenti da inoltrare devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere. I costi connessi alla suddetta documentazione sono a carico della persona assicurata.

- C1.3.2 In caso di disoccupazione involontaria, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:
 - copia dell'ultimo contratto di lavoro e dell'ultimo conteggio del salario
 - · copia della lettera di licenziamento
 - copia dell'iscrizione a una cassa di disoccupazione svizzera e della richiesta dell'indennità di disoccupazione
 - copie dei conteggi mensili relativi ai pagamenti delle prestazioni erogati dalla cassa di disoccupazione svizzera
- **C1.4** Dovete dimostrare i pagamenti mensili ricorrenti come segue:
 - Copie dei contratti per cui si applica il pagamento ricorrente. Per il modulo «Altre spese» non deve essere prodotta alcuna documentazione
 - Copie dei conteggi mensili e/o dei giustificativi dei pagamenti mensili di tutti i pagamenti ricorrenti. Per il modulo «Altre spese» non deve essere prodotta alcuna documentazione
- C1.5 Per ogni caso di prestazione dovete presentare ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, continui giustificativi per la perdurante incapacità lavorativa o la perdurante disoccupazione, inclusi i conteggi mensili delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o i certificati medici.

AXA può inoltre reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove, nonché prescrivere ulteriori visite mediche che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. AXA può inoltre richiedere ad altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) altri documenti e attestazioni oppure reperire o richiedere a proprie spese ulteriori prove che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. A tale proposito, AXA ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti o altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.). La persona assicurata libera dal loro obbligo di riservatezza medico, professionale, ufficiale, nonché legato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali, i medici curanti, altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) nonché tutti gli altri collaboratori di istituzioni, assicurazioni e autorità, datori di lavoro ecc., indicati nei documenti presentati nel caso di prestazione o altrimenti coinvolti nelle cure mediche o incaricati del trattamento del caso di prestazione, ove ciò si renda necessario per la determinazione dell'obbligo di copertura (verifica delle condizioni per l'accettazione compresa) e dell'obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, la persona assicurata deve autorizzare i medici curanti, altre assicurazioni e istanze che possono occuparsi dello stesso sinistro o sono in grado di fornire indicazioni funzionali alla liquidazione delle prestazioni a rilasciare informazioni nei confronti della stessa AXA.

C2 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comportamento

C2.1 Qualora lo stipulante commetta una violazione colposa dei propri obblighi, AXA può ridurre l'indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integralmente l'erogazione dello stesso, se tale violazione contribuisce al verificarsi del danno o incide sulla sua portata o sul suo accertamento.

Parte D Definizioni

D1 Abbonamento auto

Sono equiparate alle rate di leasing mensili le rate mensili degli abbonamenti auto di principio finalizzate al noleggio a lungo termine di veicoli a motore. Singole tasse e spese di mobilità di qualsiasi genere non rientrano nell'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione non copre nemmeno le spese in relazione ad adesioni ad associazioni o cooperative o car sharing (online), nonché costi (di locazione) riferiti a un evento o a un tragitto.

D2 Credito auto

Sono equiparate alle rate di leasing mensili le rate mensili del credito auto di un contratto vincolato per il finanziamento di un veicolo.

D3 Termine di carenza

Per termine di carenza si intende il periodo dall'inizio dell'assicurazione in cui da quest'ultima non vengono erogate prestazioni. La copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza del termine di carenza.

D4 Termine d'attesa

Per termine d'attesa si intende il periodo dal verificarsi di un sinistro in cui non vengono erogate prestazioni dell'assicurazione. Il pagamento di prestazioni assicurative inizia alla scadenza del termine d'attesa. L'indennizzo non viene pagato con effetto retroattivo per la durata del termine d'attesa dopo il caso assicurato.

D5 Malattia

È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda una visita o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

D6 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

D7 Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile alla persona assicurata

La disoccupazione viene considerata involontaria se non è imputabile alla persona assicurata. La disoccupazione viene invece considerata imputabile alla persona assicurata se questa

- con il suo comportamento, in particolare per la violazione di obblighi previsti dal contratto di lavoro, ha dato motivo al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro
- ha sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro
- ha sciolto di propria iniziativa un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha iniziato un altro sapendo o avendo dovuto sapere che questo avrebbe avuto breve durata

D8 Incapacità lavorativa totale

È considerata incapacità lavorativa totale l'inabilità totale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

D9 Lavoratori indipendenti

Ai lavoratori che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale sono equiparati i titolari o i contitolari con funzioni dirigenziali di un'azienda e i dipendenti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione.

D10 Medico

Per la definizione di medico si applicano le disposizioni della LAINF. Rapporti o attestati medici devono essere rilasciati in ogni caso da un medico in possesso della necessaria abilitazione e che pratichi in Svizzera.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

AXA.ch/dichiarazione-sinistro

AXA General-Guisan-Strasse 40 Casella postale 357 8401 Winterthur AXA Assicurazioni SA

AXA.ch myAXA.ch (portale clienti)